



**AUTORITÀ
PORTUALE
DI PALERMO**

Porti di Palermo
e Termini Imerese

Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare

I passeggeri, compresi quelli con disabilità o a mobilità ridotta, che viaggiano via mare e per vie navigabili interne godono degli stessi diritti ovunque all'interno dell'Unione europea (UE). Questi diritti, compresi quelli di informazione e di compensazione in caso di ritardo o annullamento, integrano diritti simili a quelli di cui godono i passeggeri che viaggiano in aereo, treno e autobus.

ATTO

Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Stabilisce i diritti di tutti i passeggeri, compresi quelli con disabilità e a mobilità ridotta, che viaggiano via mare e per vie navigabili interne nell'UE.

PUNTI CHIAVE

Questi diritti si applicano ai passeggeri che viaggiano nell'UE su grandi traghetti e navi da crociera attraverso mari, fiumi, laghi e canali.

Essi includono:

- **rimborso o trasporto alternativo** in caso di cancellazione o ritardo della partenza superiore a 90 minuti;
- **assistenza adeguata** ad esempio pasti, bevande e, se necessario, sistemazione per un massimo di tre notti in caso di cancellazione o ritardo della partenza superiore a 90 minuti;
- **Compensazione** di importi compresi tra il 25% e il 50% del prezzo del biglietto in situazioni di ritardo all'arrivo o cancellazione del viaggio;
- trattamento e assistenza specifica non discriminatori e gratuiti per persone **con disabilità e a mobilità ridotta** sia nei terminali portuali che a bordo delle navi, nonché compensazione economica per la perdita o il danneggiamento delle

attrezzature per la mobilità;

- **Informazioni** adeguate sulle modalità di viaggio per tutti i passeggeri prima e durante il viaggio, nonché informazioni generali sui loro diritti nei terminali e a bordo delle navi;
- introduzione di un **meccanismo per il trattamento dei reclami** da parte di vettori e operatori dei terminali;
- istituzione di organi nazionali indipendenti incaricati di **far rispettare i diritti** sanciti dal regolamento compresa, laddove appropriato, l'applicazione di sanzioni.

Dal 31 dicembre 2012 si applica il regolamento n. 392/2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di perdite o danni a seguito di un incidente.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

A decorrere dal 18 dicembre 2012.

CONTESTO

Sito web della Commissione europea sui diritti dei passeggeri - trasporto marittimo

RIFERIMENTI

Atto	Data di entrata in vigore	Data limite di trasposizione negli Stati membri	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Regolamento (UE) n. 1177/2010	6.1.2011	-	GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1-16

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24-46)